

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 agosto 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 2001, n. 1.

Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati.
Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legi-
slative collegate (legge finanziaria 2001) Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 3.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per
l'anno finanziario 2001 e bilancio triennale 2001-2003 .. Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 23 novembre 2000, n. 0429/Pres.

Regolamento applicativo della misura «e - Zone svantag-
giate» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia. Approvazione Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres.

Legge regionale n. 12/2000, art. 1, comma 1. Regolamento
per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale. Appro-
vazione Pag. 9

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato
regionale per le comunicazioni (Corecom) Pag. 19

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 2.

Attuazione del piano regionale di sviluppo rurale della regione
Emilia-Romagna 2000-2006 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 febbraio
2000, n. 13 «Norme in materia di sport» Pag. 23

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2001, n. 4.

Revisione degli articoli 16 e 52 dello statuto regionale appro-
vato con legge n. 336 del 9 novembre 1990 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5.

Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni Pag. 24

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001, n. 3.

«Disciplina dei regimi regionali di aiuto» Pag. 26

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 «Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi» Pag. 30

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001, n. 5.

Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali. Proroga termini Pag. 30

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001, n. 6.

Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto. Pag. 30

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2001, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 6, recante: «Istituzione dell'assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali» Pag. 31

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Calabria (Legge finanziaria) Pag. 32

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 8.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001/2003 Pag. 32

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 2001, n. 1.

Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati.*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 6 febbraio 2001)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Principi generali*

1. La presente legge disciplina la contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati al fine di informare la popolazione sulle tecniche di ingegneria genetica impiegate nella produzione in agricoltura e nell'industria alimentare.

Art. 2.*Ambito di applicazione e definizioni*

1. La presente legge permette di contrassegnare i prodotti geneticamente non modificati dell'Alto Adige. Per la produzione di alimenti di origine animale geneticamente non modificati sono utilizzati esclusivamente mangimi geneticamente non modificati.

2. Ai sensi della presente legge si considerano:

a) prodotti gli alimentari, i mangimi, i semi e le piantine, nonché i concimi;

b) prodotti geneticamente non modificati quelli che:

1) non sono costituiti da organismi geneticamente modificati e non contengono organismi geneticamente modificati;

2) non sono stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;

3) non contengono ingredienti essenziali o additivi prodotti da o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati per i quali sussiste l'obbligo di contrassegnazione come organismi geneticamente modificati;

4) sono stati prodotti senza l'impiego dell'ingegneria genetica;

5) non derivano da incroci di organismi geneticamente modificati oppure da incroci di organismi geneticamente modificati con organismi non modificati.

3. La contrassegnazione di un prodotto come geneticamente non modificato è concessa anche qualora la presenza di organismi geneticamente modificati non superi il limite fissato dalle norme della Unione europea. Con regolamento di esecuzione si possono apportare riduzioni secondo il progredire delle conoscenze scientifiche.

Art. 3.*Documentazione*

1. Il contrassegno «geneticamente non modificato» viene rilasciato, dietro presentazione di apposita domanda, dal comitato per i prodotti geneticamente non modificati. Chi intende contrassegnare i prodotti come geneticamente non modificati ai sensi dell'art. 2, deve dichiarare per iscritto allegando idonea documentazione:

a) la composizione del prodotto;

b) il procedimento di produzione, nella misura in cui è necessario per la valutazione ai sensi del comma 1;

c) che il prodotto è geneticamente non modificato;

d) che il prodotto proviene dall'Alto Adige.

Art. 4.*Controllo del prodotto*

1. Il comitato per i prodotti geneticamente non modificati verifica i dati riportati nelle domande ed i prodotti per cui è stato richiesto il contrassegno «geneticamente non modificato». Le analisi di laboratorio vengono effettuate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro o dalla Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale Laimburg o da un laboratorio da esse riconosciuto.

2. Per prodotti, che in base a disposizioni speciali debbano comprovare di essere geneticamente non modificati, la predetta certificazione è equiparata alle analisi di laboratorio di cui al comma 1.

3. Le analisi sono soggette a pagamento. Esse sono da effettuarsi alla presentazione della domanda e da ripetersi almeno ogni tre anni. I parametri e i metodi di analisi devono corrispondere allo stato della tecnica. Per alcuni prodotti può venire prescritto un piano per analisi periodiche, da effettuarsi da strutture riconosciute dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro. Possono essere effettuati anche controlli a campione, che non sono soggetti a pagamento.

4. Il comitato per i prodotti geneticamente non modificati è composto da un rappresentante della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale, da un rappresentante della Ripartizione agricoltura, da un rappresentante del Servizio veterinario provinciale, da un rappresentante della Ripartizione sanità e da un rappresentante dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, proposti dall'assessore competente, da un rappresentante del Centro tutela consumatori e da un rappresentante del settore alimentare, proposto dalla camera di commercio di Bolzano, nonché da un rappresentante dei produttori agricoli, proposto dall'associazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale. La nomina avviene con deliberazione della giunta provinciale. Al comitato per i prodotti geneticamente non modificati spetta trattare le domande e i ricorsi. Il lavoro di segreteria è svolto dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

Art. 5.*Contrassegnazione*

1. Nel caso in cui vengano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 3 e superati i controlli di cui all'art. 4, il comitato per i prodotti geneticamente non modificati conferisce al richiedente il diritto di contraddistinguere il prodotto con il contrassegno «geneticamente non modificato». Il diritto all'apposizione del contrassegno decade dopo tre anni.

2. Qualora il prodotto subisca delle variazioni che fanno venir meno i requisiti previsti per l'apposizione del contrassegno, l'interessato deve darne immediata comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente e la tutela del lavoro ed astenersi dall'apporre il contrassegno.

3. Nel caso in cui il prodotto non soddisfi più i requisiti richiesti per l'apposizione del contrassegno, il relativo diritto viene revocato ed il prodotto viene cancellato dalla banca dati di cui al comma 4.

4. Per i prodotti contrassegnati la Ripartizione sperimentazione agraria e forestale istituisce una banca dati. L'inserimento è gratuito. La banca dati contiene tutte le informazioni relative al prodotto: nome e genere, provenienza, materie prime, modalità di lavorazione, distribuzione e controlli; viene così assicurata una raccolta di dati che va dalla produzione sino alla vendita.

Art. 6.*Mangimi geneticamente non modificati*

1. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali foraggiati esclusivamente con mangimi geneticamente non modificati vengono contrassegnati rispettivamente come «carne, latte, formaggio, yogurt, ecc. di animali foraggiati con mangimi geneticamente non modificati». È inoltre indispensabile che a questi animali non vengano somministrati antibiotici, ormoni, farina di sangue o d'ossa, o altre sostanze improprie e che vengano rispettate la composizione dei mangimi e la tecnica di foraggiamento previste nel regolamento di esecuzione.

2. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali foraggiati con mangimi geneticamente non modificati devono sottostare dalla produzione alla distribuzione ad un procedimento di lavorazione che sia comprensibile per i consumatori attraverso la consultazione della relativa documentazione.

3. Carne, latte e loro derivati nonché mangimi vengono sottoposti a programmi di controllo periodici.

Art. 7.

Sanzioni amministrative

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, laddove il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque contrassegna un prodotto come «geneticamente non modificato o di animali foraggiati con mangimi geneticamente non modificati» senza aver acquisito il relativo diritto, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000;

b) chiunque nella domanda di cui all'art. 3 fornisca dati falsi o, in violazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, non comunichi le avvenute variazioni o non si astenga dal contrassegnare il prodotto, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000;

c) chiunque continui a contrassegnare un prodotto come «geneticamente non modificato o di animali foraggiati con mangimi geneticamente non modificati», dopo che il relativo diritto è stato revocato, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.

2. Per l'accertamento e le contestazioni delle violazioni e per la comminazione delle ingiunzioni è competente l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

Art. 8.

Banca genetica dell'Alto Adige

1. Presso la Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale è istituita una banca genetica per varietà di piante esistenti e nuove, nonché a rischio di estinzione, dell'Alto Adige. Essa comprende anche le sementi. Ad essa spetta il compito di raccogliere, attraverso iniziative adeguate, varietà di piante, immagazzinarle e controllarle periodicamente, rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche, nonché esaminarne le caratteristiche genetiche e definire i marker.

2. La giunta provinciale può adottare misure a tutela di razze di animali domestici minacciate di estinzione.

Art. 9.

Regolamento di esecuzione

1. Le procedure, i metodi di controllo, le spese di analisi nonché il contrassegno «geneticamente non modificato» di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vengono ulteriormente disciplinate con regolamento di esecuzione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 22 gennaio 2001

DURNWALDER

Visto: *Il commissario del Governo*: DI SANTO

01R0272

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2001).

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 6 febbraio 2001)

(Omissis).

01R0273

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 3.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e bilancio triennale 2001-2003.

(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 6 febbraio 2001)

(Omissis).

01R0274

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2000, n. 0429/Pres.

Regolamento applicativo della misura «e - Zone svantaggiate» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 13 dicembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

Visto il Reg (CE) n. 1750/1999 della commissione del 23 luglio 1999, recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)»;

Vista la decisione della Commissione delle comunità Europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale, l'attuazione delle misure di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura avviene mediante l'emanazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare;

Ritenuto di dar corso all'emanazione del provvedimento applicativo della misura «e - Zone svantaggiate»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Sentito il parere del comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 17 novembre 2000;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3547 del 17 novembre 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento applicativo della misura «e - Zone svantaggiate» del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 novembre 2000

CIANI

Registrato alla Corte dei conti di Udine, il 5 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 53

Regolamento applicativo della misura «e - Zone svantaggiate» del Piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia

Capo I

ASPETTI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della misura «e - Zone svantaggiate» prevista nel Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento), redatto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 (di seguito definito REG (CE) n. 1257/1999 nel presente regolamento) ed approvato con decisione della Commissione delle comunità Europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000.

Art. 2.

Localizzazione geografica

1. Le indennità compensative previste dalla misura «e - Zone svantaggiate» sono concesse esclusivamente nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE).

Art. 3.

Beneficiari

1. Beneficiano delle indennità compensative le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che soddisfano i seguenti requisiti:

a) conducono una superficie agricola utilizzata (di seguito definita SAU nel presente regolamento), compresa nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE), non inferiore a due ettari, ovvero ad un ettaro nel caso di aziende ad indirizzo orto-floro-frutticolo così come definite all'art. 5 del presente regolamento. Conformemente all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 571/1988 del consiglio del 29 febbraio 1988 s'intende per SAU l'insieme dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari;

b) risiedono o hanno la sede in uno dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia compresi, anche parzialmente, nella delimitazione delle zone svantaggiate di cui all'art. 2 ed in particolare:

1) per le persone fisiche e le società di persone: i titolari devono risiedere in uno dei predetti comuni; nel caso di più titolari tale requisito deve sussistere per oltre la metà degli stessi;

2) per le altre imprese: la sede legale deve essere situata in uno dei predetti comuni.

2. I soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che possono comunque beneficiare delle indennità compensative previste dalla misura «e - Zone svantaggiate» del P.S.R. sono individuati all'art. 6 del decreto del presidente della giunta regionale 30 novembre 1999 n. 0375/Pres.

Art. 4.

Impegni dei beneficiari

1. L'aiuto è corrisposto ai beneficiari di cui all'art. 3 che si impegnano a:

a) proseguire l'attività agricola nella zona svantaggiata, rispettando i livelli, minimi di superficie previsti all'art. 3, comma 1, lettera a), per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento del premio erogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999, pena la revoca delle somme erogate. Sono fatte salve le eccezioni previste dall'art. 10 del presente regolamento;

b) utilizzare, nell'anno per il quale viene corrisposto il premio e sull'intera superficie aziendale, pratiche agricole compatibili con la salvaguardia dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale secondo l'usuale buona pratica agricola (di seguito definita UBPA nel presente regolamento) così come definita dall'allegato n. 1 al P.S.R. e garantendo, nel caso di aziende zootecniche, il rispetto delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE così come recepite dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 come previsto dal paragrafo 3 dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1257/1999;

c) rendere disponibili all'amministrazione regionale, per motivi statistici, i dati contabili, in forma anonima, della propria azienda, nonché a fornire i dati necessari per il monitoraggio.

2. Qualora nell'ambito dell'UBPA di cui alla lettera b) del comma 1 siano previste, per le diverse colture, delle limitazioni nell'utilizzazione dei concimi e fitofarmaci, il beneficiario deve compilare e tenere aggiornato presso la sede dell'azienda un idoneo registro dell'impiego dei concimi e dei fitofarmaci e deve conservare copia della documentazione giustificativa dell'acquisto dei relativi prodotti utilizzati. Le aziende aventi una SAU inferiore a 15 ettari per le quali, in base all'ordinamento culturale ed ai sensi dell'UBPA, sussistano esclusivamente limitazioni all'impiego di concimi, sono esonerate dalla tenuta del registro, fermo restando l'obbligo della conservazione della documentazione giustificativa dell'acquisto dei relativi prodotti utilizzati.

3. Nel registro di cui al comma 2, devono essere riportati, per ogni concime o fitofarmaco impiegato, almeno i seguenti elementi: prodotto impiegato, quantità impiegata, data di impiego, coltura interessata all'impiego superficie interessata all'impiego.

4. La tenuta del registro aziendale in adempimento agli impegni previsti dalle misure agroambientali del P.S.R. ovvero la tenuta delle schede aziendali richieste dagli organismi di controllo delle produzioni biologiche di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del consiglio del 24 giugno 1991 assolve agli impegni di cui al comma 2.

Art. 5.

Importo degli aiuti

1. Il premio viene erogato in base all'indirizzo produttivo dell'azienda ed alla sua localizzazione nel territorio regionale secondo la seguente tabella:

Indirizzo produttivo	Comuni gruppo «A» euro lire ettaro ettaro		Comuni gruppo «B» euro lire ettaro ettaro		Comuni gruppo «C» euro lire ettaro ettaro	
Viticolo	60	116.176	50	96.814	40	77.451
Orto-floro-frutticolo e zootecnico	300	580.881	200	387.254	100	193.627
Altre aziende	160	309.803	120	232.352	80	154.902

2. L'elenco dei comuni suddivisi per fasce di svantaggio è riportato nel P.S.R. e nell'allegato 1 al presente regolamento.

3. Gli indirizzi produttivi sono così definiti:

a) aziende ad indirizzo viticolo: aziende con una superficie investita a vigneto superiore al 30% della SAU aziendale;

b) aziende ad indirizzo orto-floro-frutticolo: aziende che non rientrano nella tipologia precedente e che coltivano una o più delle seguenti colture su una superficie complessiva superiore al 15% della SAU aziendale: frutteto, oliveto, colture orticole, colture floricole, piante officinali, piccoli frutti;

c) aziende ad indirizzo zootecnico: aziende che non rientrano nelle tipologie precedenti e che rispettano le seguenti condizioni:

1) allevano animali di specie bovina, bufalina, equina, ovina o caprina;

2) coltivano almeno due ettari di superficie foraggiera;

3) mantengono un rapporto fra unità bovine adulte (di seguito definite UBA nel presente regolamento) ed ettari di superficie foraggiera compreso tra 0,25 e 2;

d) altre aziende: aziende che non rientrano in alcuno degli indirizzi di cui alle lettere a), b) o c).

4. I coefficienti di conversione delle specie animali allevate da utilizzare per il calcolo delle UBA sono riportati nella tabella di cui all'allegato 2 al presente regolamento.

5. Le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto nei limiti di un ettaro ogni UBA effettivamente allevata.

6. Per ogni azienda non può comunque essere erogato un premio complessivamente superiore a 6.000 euro (L. 11.617.620), maggiorato di ulteriori 6.000 euro (L. 11.617.620), per ogni unità occupata avente una posizione previdenziale presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale - INPS - gestione *ex* servizio per i contributi agricoli unificati - SCAU. La maggiorazione si applica esclusivamente nel caso in cui sia presente in azienda più di un'unità occupata con posizione previdenziale presso l'INPS gestione *ex* SCAU).

7. Per unità occupate di cui al comma 6 si intendono gli imprenditori, i coadiuvanti familiari, i dipendenti fissi o avventizi che hanno prestato, nell'anno precedente quello della domanda, un numero di giornate di lavoro considerato come indicatore di tempo pieno dall'INPS - gestione *ex* SCAU. Le frazioni di unità occupate e la relativa maggiorazione vengono determinate in misura proporzionale alle giornate di lavoro effettivamente prestate.

8. Al fine della determinazione della SAU, in aggiunta alla superficie coltivata ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1257/1999 in forma esclusiva dalla singola impresa, si tiene conto, proporzionalmente alla percentuale nominale spettante, anche di quella condotta in forma collettiva a titolo di comproprietà, ovvero di affittanze collettive e/o consortili, ovvero per superfici in cui viene esercitato il diritto attivo di uso civico. Per i pascoli sfruttati in comune da più agricoltori, l'indennità compensativa viene assegnata a ciascuno di essi in base alla SAU. A tal fine il calcolo della SAU si effettua rapportando la percentuale di UBA ivi allevate da ciascun agricoltore al totale degli ettari interessati al pascolo.

9. Le malghe ove viene praticato l'alpeggio con bestiame appartenente a più agricoltori rientrano nella definizione di pascoli sfruttati in comune da più agricoltori.

10. Conformemente a quanto stabilito con il P.S.R., qualora i premi richiesti determinino il superamento dell'importo medio di 200 euro per ettaro (L. 387.254 per ettaro), la giunta regionale dispone la riduzione proporzionale degli stessi in modo da consentire il rispetto di tale massimale.

Capo II PROCEDURE

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto, formulate esclusivamente sugli appositi modelli forniti dall'organismo pagatore, o con gli stessi compatibili, e resi disponibili dall'Ente gestore di cui all'art. 9, devono essere sottoscritte dal richiedente e presentate alle comunità montane corredate della documentazione di cui all'art. 7. La domanda deve essere inoltrata presso la comunità montana di cui fa parte il comune nel cui territorio è presente la maggior parte della superficie aziendale per la quale viene richiesta l'indennità.

2. La data di scadenza per la presentazione delle domande viene stabilita con delibera della giunta regionale da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo casi di forza maggiore, per le domande che vengono ricevute in ritardo si procede ad una riduzione dell'1 per cento, per ogni giorno feriali di ritardo, dell'importo dell'aiuto al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni feriali la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

4. La presentazione delle domande può avvenire direttamente da parte del beneficiario o tramite delegato. Il soggetto delegato deve presentare le domande unitamente al loro elenco nominativo; copia di tale elenco, munita del timbro per ricevuta da parte della comunità montana, è restituita al delegato stesso.

5. Non si considera ricevuta in ritardo, ai sensi del comma 3, la domanda inviata, nei termini di cui al comma 2, a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 7.

Documentazione da presentare

1. Le domande di aiuto, formulate sugli appositi modelli, e comprensive del «Quadro A - Azienda», del «Quadro B - Piano di utilizzazione delle superfici aziendali» e del «Quadro C - Individuazione capi bovini», devono riportare l'indicazione dell'intera superficie aziendale con la specificazione di quella per la quale viene richiesta l'indennità.

2. Al modello di domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, il modello regionale integrativo della misura che sarà messo a disposizione dall'Ente gestore e che deve essere sottoscritto dal richiedente.

3. I capi di bestiame da indicare in domanda ai fini dell'individuazione dell'indirizzo produttivo aziendale sono quelli allevati in azienda alla data di presentazione della domanda stessa. I capi di bestiame da considerare al fine della determinazione dell'indennità per i pascoli sfruttati in comune da più agricoltori devono essere indicati nel modello regionale integrativo della misura.

4. I richiedenti sono comunque tenuti a fornire all'ente attuatore qualsiasi documento che dovesse risultare necessario sulla base delle esigenze derivanti dall'istruttoria svolta attraverso appositi programmi informatici, forniti dall'organismo pagatore o con gli stessi compatibili.

Art. 8.

Criteri per la selezione delle domande

1. Nel caso di insufficienza delle risorse finanziarie, si procede ad una selezione delle domande presentate.

2. La selezione di cui al comma 1 deve tener conto, nell'ordine, di:

- a) fascia di svantaggio del comune nel cui territorio è compresa la maggior parte della superficie aziendale;
- b) indirizzo produttivo dell'azienda;
- c) tipologia del beneficiario.

3. Per quanto riguarda la fascia di svantaggio si deve tenere conto, con riferimento all'allegato 1 al presente regolamento, nell'ordine:

- a) dei comuni del gruppo «A»;
- b) dei comuni del gruppo «B»;
- c) dei comuni del gruppo «C».

4. Per quanto riguarda l'indirizzo produttivo dell'azienda di cui all'art. 5, comma 3, si deve tenere conto, nell'ordine:

- a) delle aziende ad indirizzo orto-floro-frutticolo e delle aziende ad indirizzo zootecnico;
- b) delle aziende ad altro indirizzo produttivo;
- c) delle aziende ad indirizzo viticolo.

5. Per quanto riguarda la tipologia del beneficiario si deve tenere conto, nell'ordine:

- a) dei beneficiari le cui imprese agricole sono iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- b) dei beneficiari le cui imprese agricole non sono iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

6. A parità di condizioni si deve tenere conto prioritariamente delle domande presentate dai richiedenti più giovani.

Art. 9.

Definizioni e procedure istruttorie

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che assolve, in via primaria, a compiti di erogazione dell'aiuto e di controllo integrato previsto dalla normativa comunitaria;
- b) ente attuatore: le comunità montane alle quali ai sensi della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34 spettano i compiti di:
 - 1) acquisizione delle domande;
 - 2) controlli amministrativi, sopralluoghi ed istruttoria;
 - 3) adozione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi all'Ente gestore;
 - 4) adozione degli eventuali provvedimenti di archiviazione;

- 5) vigilanza ed attuazione dei controlli e delle ispezioni in loco;
- 6) accertamento ed irrogazione di eventuali sanzioni;

c) ente gestore: la Direzione regionale dell'agricoltura che assolve ai compiti di tramite tra organismo pagatore ed Ente attuatore, e di coordinamento a livello regionale.

2. I dati relativi alle domande devono essere acquisiti e successivamente trattati in via informatica, da parte dell'Ente attuatore, tramite appositi programmi, forniti dall'organismo pagatore o con gli stessi compatibili, resi disponibili dall'Ente gestore.

3. Per l'acquisizione ed il trattamento degli elementi informativi necessari per il monitoraggio previsto dal P.S.R. e per l'applicazione dei criteri di selezione, l'Ente attuatore realizza inoltre una banca dati mediante appositi programmi informatici forniti dall'Ente gestore.

4. Gli enti attuatori provvedono alla verifica della regolarità e della completezza formale e documentale delle domande pervenute nonché alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente.

5. Gli enti attuatori devono costituire, per ogni singola domanda pervenuta, un fascicolo aziendale contenente:

- a) la domanda;
- b) il modello regionale integrativo della misura;
- c) l'eventuale documentazione di cui al comma 4 dell'art. 7;
- d) gli atti acclaranti le conclusioni istruttorie;
- e) l'apposita lista di controllo (*check-list*), prodotta dal programma informatico.

6. I termini del procedimento, per quanto attiene alle competenze degli enti attuatori ed a quelle dell'Ente gestore, sono regolati dallo «Schema procedurale di gestione» della misura, annualmente predisposto dall'organismo pagatore ed inviato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 10.

Deroghe al mantenimento degli impegni

1. Conformemente a quanto stabilito con il P.S.R. il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto al momento della prima domanda qualora, cessata l'attività agricola, garantisca comunque la continuità della coltivazione delle superfici interessate dall'impegno.

2. Ai sensi dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, le cause di forza maggiore che giustificano il mancato adempimento agli impegni sottoscritti al momento della domanda, sono le seguenti:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturali gravi che colpiscano in misura rilevante la superficie agricola aziendale;
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

3. Le cause di forza maggiore di cui al comma 2 e le relative prove devono essere comunicate dal beneficiario all'Ente attuatore entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario stesso è in grado di farlo.

4. Conformemente a quanto stabilito con il P.S.R., l'eventuale permuta di particelle, nel corso del periodo d'impegno annuale, deve essere tempestivamente comunicata all'Ente attuatore da parte del beneficiario. Permangono comunque l'invariabilità, ai fini della concessione dell'indennità, della superficie impegnata all'atto della domanda annuale e l'obbligo di proseguire l'attività agricola nella zona svantaggiata.

Art. 11.

Controlli

1. I controlli si articolano in controlli amministrativi e controlli in loco e sono effettuati in conformità a quanto stabilito dal titolo IV del Regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla sezione 6 del Regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999.

2. In particolare l'ente attuatore deve provvedere a:

a) controlli per l'ammissibilità della domanda, che vengono effettuati sulla totalità delle domande pervenute;

b) controlli in loco per la verifica delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario e degli impegni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4, che sono eseguiti esclusivamente sul campione determinato con le modalità di cui al comma 3;

c) controlli successivi per la verifica del mantenimento degli impegni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, che sono effettuati su un campione non inferiore al 5 per cento delle domande liquidate.

3. I controlli in loco di cui al comma 1 vengono effettuati a campione sulla base dei criteri di scelta previsti da programmi informatici forniti dall'organismo pagatore o con essi compatibili.

4. I parametri e le modalità di scelta necessari per l'individuazione del predetto campione vengono stabiliti dal gruppo di coordinamento per i controlli della misura «e - Zone svantaggiate», nominato con delibera della giunta regionale e costituito da un rappresentante della Direzione regionale dell'agricoltura e da due rappresentanti delle comunità montane designate dall'Unione nazionale comunità ed enti montani U.N.C.E.M.

5. Ferme restando le eventuali sanzioni penali, qualora durante i controlli siano rilevate delle irregolarità si applicano le sanzioni di cui all'art. 12.

6. Le irregolarità di cui al comma 5 possono consistere in:

- a) difformità tra quanto dichiarato da parte dell'interessato e quanto verificato dall'ente attuatore;
- b) inadempimenti agli impegni assunti.

Art. 12.

Sanzioni

Per le sanzioni si applica quanto disposto dal Regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, dal Regolamento (CE) n. 1257/99 dal Regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999, nonché dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con riferimento a quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 5, per le superfici di pascoli sfruttati in comune il comma 2 dell'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992 si applica separatamente rispetto alle altre superfici dichiarate.

3. Il mancato adempimento agli impegni stabiliti alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 4 comporta la revoca ed il recupero degli aiuti concessi.

4. Il mancato adempimento agli impegni stabiliti alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 comporta la non ammissibilità all'aiuto della superficie sulla quale l'impegno non è stato mantenuto nonché l'applicazione di una sanzione consistente in una riduzione del 25% dell'indennità da erogare nell'anno per la restante SAU.

5. Se il mancato adempimento di cui al comma 4 riguarda superfici condotte in forma collettiva ovvero pascoli condotti in comune, non si applica la sanzione ivi prevista, ferma restando la non ammissibilità all'aiuto delle superfici in questione.

6. La riduzione di cui al comma 4 si applica anche qualora l'inadempimento riguardi superfici non comprese nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE).

7. La mancata o l'irregolare compilazione del registro di cui al comma 2 dell'art. 4 comporta una riduzione del dieci per cento dell'importo dell'indennità da erogare nell'anno.

Art. 13.

Norme finali e transitorie

1. Per l'anno 2000 le domande devono essere inoltrate entro il 31 dicembre 2000.

2. Per l'anno 2000 non si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, il beneficiario è tenuto a rendere idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà all'interno del modello regionale integrativo della misura.

Art. 14.

Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO 1 – Elenco dei comuni suddivisi per fasce di svantaggio.

GRUPPO A	GRUPPO B	GRUPPO C
UD AMPEZZO	UD AMARO	UD ARTEGNA
UD ARTA TERME	UD BORDANO	UD ATTIMIS
UD CERCIVENTO	UD CAVAZZO CARNICO	UD CIVIDALE DEL FRIULI
UD CHIUSAFORTE	UD ENEMONZO	UD FAEDIS
UD COMEGLIANS	UD MONTENARS	UD FORGARIA NEL FRIULI
UD DOGNA	UD PULFERO	UD GEMONA DEL FRIULI
UD DRENCHIA	UD RAVEO	UD MAGNANO IN RIVIERA
UD FORNI AVOLTRI	UD RESIUTTA	UD NIMIS
UD FORNI DI SOPRA	UD STREGNA	UD POVOLETTO
UD FORNI DI SOTTO	UD TOLMEZZO	UD PREPOTTO
UD GRIMACCO	UD VENZONE	UD SAN LEONARDO
UD LAUCO	UD VERZEGNIS	UD SAN PIETRO AL NATISONE
UD LIGOSULLO	UD VILLA SANTINA	UD TARCENTO
UD LUSEVERA	UD ZUGLIO	UD TORREANO
UD MALBORGHETTO V.BRUNA	PN BUDOIA	GO CAPRIVA DEL FRIULI
UD MOGGIO UDINESE	PN CLAUZETTO	GO CORMONS
UD OVARO	PN FRISANCO	GO DOBERDO' DEL LAGO
UD PALUZZA	PN MEDUNO	GO DOLEGNA DEL COLLIO
UD PAULARO	PN POLCENIGO	GO FOGLIANO REDIPUGLIA
UD PONTEBBA		GO GORIZIA
UD PRATO CARNICO		GO MONFALCONE
UD PREONE		GO MOSSA
UD RAVASCLETTO		GO RONCHI DEI LEGIONARI
UD RESIA		GO SAGRADO
UD RIGOLATO		GO SAN FLORIANO DEL COLLIO
UD SAURIS		GO SAN LORENZO ISONTINO
UD SAVOGNA		GO SAVOGNA D'ISONZO
UD SOCCHIEVE		TS DUINO-AURISINA
UD SUTRIO		TS MONRUPINO
UD TAIPANA		TS SAN DORLIGO DELLA VALLE
UD TARVISIO		TS SGONICO
UD TRASAGHIS		TS TRIESTE
UD TREPPO CARNICO		PN ARBA
PN ANDREIS		PN AVIANO
PN BARCIS		PN CANEVA
PN CIMOLAIS		PN CASTELNOVO DEL FRIULI
PN CLAUT		PN CAVASSO NUOVO
PN ERTO E CASSO		PN FANNA
PN TRAMONTI SOPRA		PN MANIAGO
PN TRAMONTI SOTTO		PN MONTEREALE VALCELLINA
PN VITO D'ASIO		PN PINZANO AL TAGLIAMENTO
		PN SEQUALS
		PN TRAVESIO
		PN VIVARO

**ALLEGATO 2 – Coefficienti di conversione in UBA delle specie animali
allevate.**

Bovini e bufalini di età inferiore a 6 mesi	0
Bovini e bufalini maschi di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6
Bovini e bufalini maschi di età superiore a 2 anni	1,0
Bovini e bufalini femmine di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6
Vacche diverse da quelle da latte (vacche nutrici)	1,0
Vacche e bufale da latte	1,0
Equini di età superiore a 6 mesi	1,0
Pecore	0,15
Capre	0,15

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

01R0098

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres.

Legge regionale n. 12/2000, art. 1, comma 1. Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale. Approvazione.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2000)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 il cui art. 1, comma 1, dispone che la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia sia disciplinata, in attuazione dei principi espressi dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, da un regolamento da adottare previo parere vincolante della competente commissione consiliare;

Considerato che sulla bozza di detto regolamento predisposto dalla direzione regionale delle foreste, il comitato ripartimentale per il territorio e l'ambiente si è espresso favorevolmente nella seduta del 23 ottobre 2000;

Visto che anche la IV commissione consiliare nella seduta del 9 novembre 2000 ha espresso parere favorevole su detto testo regolamentare;

Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio del Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3533 del 17 novembre 2000;

Decreta:

È approvato il «regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale», nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° dicembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti di Udine, il 14 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 60*

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle direttive contenuti nella legge 23 agosto 1993, n. 352, così come integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 e nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, disciplina la raccolta dei funghi epigei sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

1. La raccolta dei funghi è consentita su tutto il territorio regionale, a persone maggiorenni in possesso dell'autorizzazione prevista al successivo art. 5, eccettuati i territori indicati al terzo e quinto comma dell'art. 9

Art. 3.

Permessi temporanei

1. Le comunità ed i comuni montani, a completamento dell'offerta turistica, possono rilasciare a persone maggiorenni permessi temporanei di raccolta, della durata massima di due mesi, usufruibili nei giorni di effettivo soggiorno presso le strutture alberghiere e ricettive tenute alla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza dei propri ospiti.

2. A tal fine le comunità e i comuni montani congiuntamente stabiliscono annualmente il numero massimo dei permessi da rilasciare calcolati in ragione di un valore percentuale della media degli arrivi turistici accertati su tutto il territorio della comunità montana nell'ultimo triennio, attribuendo ad ogni comune un numero di permessi in proporzione agli ettari boscati di ognuno di essi.

3. Le comunità e i comuni montani possono prevedere altresì una suddivisione in permessi giornalieri, settimanali, mensili o bimestrali. I titolari di permessi temporanei possono esercitare la raccolta solo nell'ambito del territorio di pertinenza dell'ente pubblico che li ha rilasciati e per i giorni di effettivo soggiorno.

4. Con decreto dell'assessore regionale alle foreste, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, si determinano annualmente i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei, per le durate sopra elencate, in forma differenziata tra residenti in Regione e non residenti.

5. Le comunità montane e i comuni possono stabilire riduzioni fino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del permesso temporaneo.

6. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra è stabilita entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e le eventuali deliberazioni di riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere assunte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 4.

Agevolazioni

1. I proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento sui fondi possono esercitare la raccolta nei fondi medesimi, ancorché privi di autorizzazione o permesso e senza limiti di quantità, nel rispetto comunque delle modalità e dei divieti previsti nei successivi articoli 8 e 9.

2. I proprietari o i conduttori di terreni che intendano riservarsi la raccolta, devono recintarli o tabellarli in maniera da renderne facilmente individuabile il perimetro; a tal fine vengono utilizzate le tabelle di cui all'allegato 6.

3. Le zone in tal modo riservate non possono costituire riserve di raccolta a pagamento.

4. In ogni caso i conduttori dovranno essere in possesso di autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 5, e attenersi ai limiti quantitativi di cui al successivo art. 6.

5. Per i residenti nei comuni classificati montani già in possesso di autorizzazione alla raccolta di cui al successivo art. 5, che siano coltivatori diretti, a qualunque titolo, o che abbiano in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, il limite di raccolta di 3 kg giornalieri di cui all'art. 6 può essere elevato a 15 kg.

6. A tal fine gli interessati presentano annualmente al presidente della comunità montana di residenza una domanda in carta legale nella quale dichiarano che la vendita dei funghi consente loro il mantenimento o l'integrazione del reddito familiare. A dimostrazione di ciò il richiedente dell'agevolazione dovrà allegare alla domanda, ad eccezione della prima volta per la quale sarà sufficiente la semplice dichiarazione che la raccolta è finalizzata al mantenimento o all'integrazione del reddito copia della documentazione fiscale di vendita relativa all'anno precedente.

7. Di tale agevolazione verrà data evidenza sul tesserino di autorizzazione raccolta funghi di cui all'allegato 2.

8. In applicazione del disposto dell'art. 1, comma 2, lettera h) della legge regionale n. 12/2000, i comuni nei territori montani che, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, intendono riservare la raccolta dei funghi solo ai residenti ed ai titolari di permesso temporaneo, devono farne domanda al presidente della giunta regionale, tramite la direzione regionale delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno, motivando e documentando la natura e la fondatezza giuridica degli usi e delle consuetudini invocate e i termini comparativi con altre realtà regionali che giustifichino la necessità di una tutela dell'economia turistica locale ed indicando esattamente i limiti territoriali entro i quali essi intendono far valere tale riserva alla raccolta e le sue concrete modalità di applicazione ai residenti ed ai turisti.

9. L'accoglimento o meno della domanda è contenuto in un decreto del presidente della giunta regionale, emanato su conforme deliberazione della giunta, su proposta dell'assessore competente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

10. In sede di prima applicazione del disposto del comma 8, le domande devono pervenire alla direzione regionale delle foreste entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del presente regolamento.

Art. 5.

Autorizzazione alla raccolta

1. Le domande volte all'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta redatte secondo il modello di cui all'allegato 1, vanno presentate in carta legale entro il 31 marzo di ogni anno alla provincia di appartenenza o alla propria comunità montana se il richiedente risiede in un comune montano.

2. I cittadini non residenti in Regione che intendono esercitare la raccolta di funghi sul territorio regionale, possono presentare domanda a qualsiasi provincia o comunità montana.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presso ogni provincia e comunità montana sono istituite una o più commissioni per lo svolgimento dei colloqui di cui al successivo comma 4. Tali commissioni sono composte da un rappresentante dell'ente che rilascia l'autorizzazione e che svolge le funzioni di presidente, da un esperto designato dall'ispettorato micologico dell'azienda sanitaria locale e da un esperto da individuare tra rose di nominativi segnalate dalle principali associazioni micologiche operanti in ambito regionale. Funge da segretario un dipendente della provincia o della comunità. Ai commissari esterni è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita dall'ente che istituisce la commissione.

4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, il candidato dovrà superare un colloquio vertente sulle seguenti materie:

- a) riconoscimento delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi;
- b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
- c) norme vigenti in materia di raccolta e trasporto dei funghi;
- d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.

5. Le province e le comunità montane promuovono almeno una volta all'anno e anche in sede decentrata, corsi di preparazione al colloquio. A tal fine possono avvalersi oltre che delle associazioni micologiche naturalistiche, anche di micologi degli ispettorati micologici delle aziende sanitarie.

6. I residenti in Regione titolari di almeno tre permessi di durata mensile, relativi ad anni diversi, rilasciati, ai sensi del Capo II della legge regionale n. 34/1981, in data successiva al 17 maggio 1993 e fino al 17 maggio 2000, nonché i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza il superamento del colloquio. L'attestazione dei requisiti soggettivi di cui al presente comma è esercitabile previa presentazione di domanda in carta legale presso una provincia o comunità montana della Regione, da presentarsi entro il 31 gennaio che autocertifichi, ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, e fatte salve le conseguenze penali imputabili a chi rilascia dichiarazioni false e non corrispondenti a verità, il possesso dei requisiti richiesti.

7. L'autorizzazione ha validità permanente e consente la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale ad eccezione delle limitazioni di luogo di cui all'art. 1, comma 2, lettere g), h) ed m) della legge regionale n. 12/2000, subordinatamente al versamento della somma che annualmente verrà determinata con decreto dell'assessore regionale alle foreste in maniera differenziata per i residenti e non residenti in Regione. Tale versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

8. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine del 31 gennaio di cui al precedente comma 6, è applicato ai sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 6.

Limiti di raccolta

1. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso temporaneo può raccogliere, avvalendosi anche di familiari, non più di 3 kg di funghi al giorno.

2. Per familiari s'intendono il coniuge, i parenti e gli affini del possessore dell'autorizzazione in linea retta e collaterale fino al quarto grado.

3. Il limite di 3 kg può essere superato se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespito di funghi conresciuti.

Art. 7.

Autorizzazioni speciali

1. I presidenti d'associazioni micologiche, i responsabili d'enti e istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario e i micologi in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità n. 686/1996, previa presentazione di domanda in carta legale, possono ottenere dalla provincia per sé e/o per un elenco di persone da indicare nella richiesta, speciali autorizzazioni per attività di studio.

2. L'autorizzazione speciale di cui sopra gratuita, ha validità annuale e rinnovabile e consente la raccolta di non più di sette esemplari per persona e per le specie indicate nell'autorizzazione. In caso di richiesta per censimenti, l'autorizzazione può essere concessa per tutte le specie.

3. I possessori di tale autorizzazione dovranno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, documentare con apposita relazione la propria attività alla provincia e alla commissione regionale per la micologia di cui all'art. 11. In difetto di tale adempimento, è facoltà della provincia che ha rilasciato l'autorizzazione negarla nell'anno successivo.

4. Autorizzazioni speciali possono altresì essere rilasciate a responsabili di mostre micologiche e/o ad un elenco di persone da essi indicate nella richiesta, con validità temporanea non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione.

Art. 8.

Modalità di raccolta

1. La ricerca dei funghi non è consentita durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

2. Nella ricerca dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

3. È vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.

4. I funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il micelio sottostante e, all'atto della raccolta, puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi ed aerati. È vietato in ogni modo l'uso di borse di plastica.

5. All'obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti i soggetti di cui al primo comma dell'art. 7.

Art. 9.

Divieti di raccolta

1. È vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso.

2. È vietata la raccolta di esemplari appartenenti al gruppo del *Boletus edulis* (*B. edulis*, *pinophilus*, *aestivalis* ed *aereus*) il cui diametro del cappello risulti inferiore a 3 cm.

3. La raccolta è altresì vietata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera m) della legge regionale n. 12/2000, nelle riserve naturali e nei biotopi istituiti ai sensi della legge regionale n. 42/1996. In tali siti, i detentori di permessi speciali di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 7 possono richiedere all'azienda dei parchi e delle foreste regionali apposita deroga, previa presentazione di domanda in carta legale che indichi i luoghi, lo scopo, i tempi e le quantità di raccolta. Gli stessi soggetti sono tenuti all'osservanza di quanto disposto dal comma 3 del precedente art. 7.

4. Di tali autorizzazioni in deroga, l'azienda dei parchi e delle foreste regionali dà immediata notizia alla provincia competente.

5. Con decreto dell'assessore regionale alle foreste possono altresì essere individuati ulteriori divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari.

Art. 10.

Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2000, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 della legge n. 352/1993 e successive modificazioni, ed integrazioni.

Art. 11.

Istituzione della commissione scientifica regionale per la micologia

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituita, presso la direzione regionale delle foreste, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, la commissione scientifica regionale per la micologia. Essa esprime pareri sulle materie concernenti la raccolta dei

funghi nonché sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale connesse con la flora fungina e su tutte le questioni relative alla micologia e, in particolare, su quanto stabilito all'art. 1, comma 2, lettera m) della legge regionale n. 12/2000.

2. La commissione è presieduta dal direttore regionale delle foreste o suo delegato e si compone di due esperti di cui uno indicato dall'Università degli studi di Udine e l'altro dall'Università degli studi di Trieste, di un rappresentante degli ispettorati micologici delle aziende sanitarie, di tre rappresentanti indicati dalle associazioni micologiche regionali, di un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative ed operanti in ambito regionale congiuntamente indicato dalle stesse e di due esperti in materie ambientali designati dalla direzione regionale delle foreste.

3. La commissione si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte in cui il presidente ritenga di doverla convocare, ovvero su richiesta di almeno tre componenti.

4. Le sedute sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. La commissione rimane in carica per un periodo di quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

6. Ai membri esterni della commissione regionale è riconosciuto un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge.

7. Funge da segretario della commissione regionale un dipendente della direzione regionale delle foreste, di livello non inferiore a segretario.

Art. 12.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legge regionale n. 12/2000, è affidata al personale del Corpo forestale regionale, ai dipendenti delle province con compiti di vigilanza venatoria ed ambientale, alle guardie municipali ed alle guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi della legge n. 349/1986.

Art. 13.

Disciplina transitoria

1. Sino al 30 giugno 2002, al fine di consentire a province e comunità montane la completa attuazione del sistema autorizzatorio previsto dalla legge regionale n. 12/2000, i comuni e le comunità montane rilasciano permessi temporanei di raccolta, di validità massima di anni uno e comunque limitata alla data sopracitata del 30 giugno 2002 e ne fissano, secondo criteri da essi stabiliti, il numero massimo, tenendo conto delle autorizzazioni che saranno rilasciate ai sensi del sesto comma dell'art. 4.

2. I comuni e le comunità montane rilasciano i permessi a seguito di presentazione di una domanda in carta legale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 5, indirizzata al sindaco o al presidente della comunità montana. Le domande per ottenere i permessi temporanei in regime transitorio devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno 2001 o 2002, ovvero, per il solo anno 2001, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione, ove con tale termine si venga a superare la data del 31 marzo. Per il rilascio dei permessi i comuni e le comunità montane procedono in ordine prioritario secondo la data di arrivo delle domande, desunte dal numero di protocollo delle stesse fino al raggiungimento del numero dei permessi disponibili.

3. Il 50% dei permessi disponibili è riservato ai residenti nel comune o nella comunità montana che li rilascia ed hanno validità fino al 31 dicembre del 2001 o, per quelli rilasciati nel 2002, fino al 30 giugno di quell'anno.

4. Il permesso è conforme al modello di cui all'allegato 4.

5. Il permesso è strettamente personale e non può essere ceduto ed il titolare può esercitare la raccolta entro il limite di tre chili al giorno, avvalendosi anche di familiari, con le modalità di cui al precedente art. 8 e rispettando i divieti dell'art. 9.

6. I permessi hanno validità limitatamente al territorio del comune o della comunità montana che li ha rilasciati.

7. Con decreto dell'assessore regionale alle foreste, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, si determinano i corrispettivi per il rilascio dei permessi in regime di disciplina transitoria, in forma differenziata tra residenti in Regione e non residenti. Le comunità montane e i comuni possono stabilire riduzioni fino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del permesso in regime transitorio.

8. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra è stabilita entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e le eventuali deliberazioni di riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere assunte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 14.

Allegati

1. Costituiscono parte integrante al presente regolamento gli allegati I, II, III, IV, V e VI rispettivamente per i fac-simile di domanda di autorizzazione alla raccolta, di autorizzazione alla raccolta, di permesso temporaneo, di permesso temporaneo in regime transitorio, di fac-simile di domanda per quest'ultimo e di modello di tabella.

Art. 15.

Destinazione dei corrispettivi introitati con il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi e soggetti autorizzati ad introitarli

1. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi temporanei, sia in regime transitorio che definitivo, sono introitati separatamente da ognuno dei soggetti che li ha rilasciati e sono obbligatoriamente destinati al finanziamento d'iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente, nonché al ristoro delle spese derivanti dalle funzioni amministrative imposte dal presente regolamento e dalla legge regionale n. 12/2000.

2. Gli enti introitanti, possono decidere, con propri atti amministrativi, il riconoscimento di quote da corrispondere ai titolari delle strutture ricettive ed alberghiere di cui all'art. 3 per la tenuta e vendita dei permessi temporanei.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

ALLEGATO I

(Fac-simile di domanda di autorizzazione alla raccolta)

AL PRESIDENTE

DELLA PROVINCIA o DELLA COMUNITA' MONTANA

DI _____

Oggetto: richiesta dell'autorizzazione per la raccolta di funghi epigei nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della LR 15 maggio 2000, n. 12.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____
telefono _____ C. F. _____

chiede

Il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla LR 12/2000. A tal fine allega:

1. Attestato del superamento del colloquio previsto
2. Marca da bollo da L. 20.000
3. Versamento su c/c n. _____ della somma di L. _____

Data _____ , _____

FIRMA

ALLEGATO II

(Fac-simile di autorizzazione alla raccolta)

Regole per la raccolta

- La raccolta dei funghi non è consentita nelle ore notturne, da ora fino dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole.

- È vietato l'uso di rastrelli, micini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato infittito del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

- È vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.

- I funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il micelio sottostante e, all'atto della raccolta, puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi ed aerati. È vietato in ogni modo l'uso di borse in plastica.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA o COM. MONT.
DI

Logo
Prov./Com.Mont.

**AUTORIZZAZIONE
RACCOLTA FUNGHI**

N. ____ / ____

*Rilasciata ai sensi dell' art.5 del
Regolamento di esecuzione della
Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 12*

FOTO

Memorandum

- L'autorizzazione è permanente e valida su tutto il territorio regionale ad eccezione delle limitazioni di cui all'art.1, comma 2, lettere g) ed h) ed è soggetta al pagamento della tariffa annuale prevista. A tal fine la ricevuta del versamento costituisce parte integrante della autorizzazione medesima, pena la perdita della validità.

- Il titolare dell'autorizzazione può raccogliere, avvalendosi anche di familiari od amici, non più di 3 Kg di funghi al giorno. Tale limite può essere superato solo se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

Autorizzazione Speciale fino a 15 Kg.

anno 2001	anno	anno	anno	anno
anno	anno	anno	anno	anno

Rilasciato il _____ al Sig. _____

Nome e Cognome

Codice fiscale

Comune (Prov.)

Via _____ n. _____

ALLEGATO III

(Fac-simile di permesso temporaneo di raccolta)

Regole per la raccolta

- La ricerca dei funghi non è consentita nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole
- E' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione
- E' vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie
- I funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il micelio sottostante e, all'atto della raccolta, puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi ed aerati. E' vietato in ogni modo l'uso di borse in plastica

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**COMUNE o COM. MONT.
DI**Logo
Comune/ Com.Mont.**PERMESSO TEMPORANEO
RACCOLTA FUNGHI**

N. _____ / 20__

*Rilasciata ai sensi dell' art.3 del
Regolamento di esecuzione della
Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 12*

VALIDITA' DEL PERMESSO

Per il giorno _____

Settimana dal _____ al _____ / _____

Per il mese di _____ / _____

Rilasciato il _____ al Sig. _____

Nome e Cognome**Codice fiscale****Comune (Prov.)**

Via _____ n. _____

Memorandum

- Il Permesso è valido esclusivamente nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ente che lo ha rilasciato ad eccezione delle limitazioni di cui all'art.1, comma 2, lettere g) ed h) della LR 12/2000.

- Il titolare del Permesso può raccogliere, avvalendosi anche di familiari od amici, non più di 3 Kg di funghi al giorno. Tale limite può essere superato solo se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

ALLEGATO IV

(Fac-simile di permesso temporaneo provvisorio di raccolta)

Regole per la raccolta

- La ricerca dei funghi non è consentita nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole
- E' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione
- E' vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie
- I funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il micelio sottostante e, all'atto della raccolta, puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi ed aerati. E' vietato in ogni modo l'uso di borse in plastica

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**COMUNE o COM. MONT.
DI****PERMESSO TEMPORANEO
RACCOLTA FUNGHI**

N. _____ / 20 _____

Rilasciato in

ai sensi dell' art.13 del
Regolamento di esecuzione della
Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 12

VALIDITA' DEL PERMESSO

Dal _____

al _____

Rilasciato il _____ al Sig.

Nome e Cognome**Codice fiscale****Comune (Prov.)**

Via _____ n. _____

Memorandum

- Il Permesso è valido esclusivamente nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ente che lo ha rilasciato ad eccezione delle limitazioni di cui all'art.1, comma 2, lettere g) ed h) della LR 12/2000.

- Il titolare del Permesso può raccogliere, avvalendosi anche di familiari od amici, non più di 3 Kg di funghi al giorno. Tale limite può essere superato solo se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespito di funghi concresciuti.

ALLEGATO V

(Fac-simile di domanda di permesso temporaneo in regime transitorio)

AL SINDACO / AL PRESIDENTE
DEL COMUNE / DELLA COMUNITA' MONTANA
DI _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

Residente a _____ in via _____ n. _____

Tel. _____ C.F. _____

CHIEDE

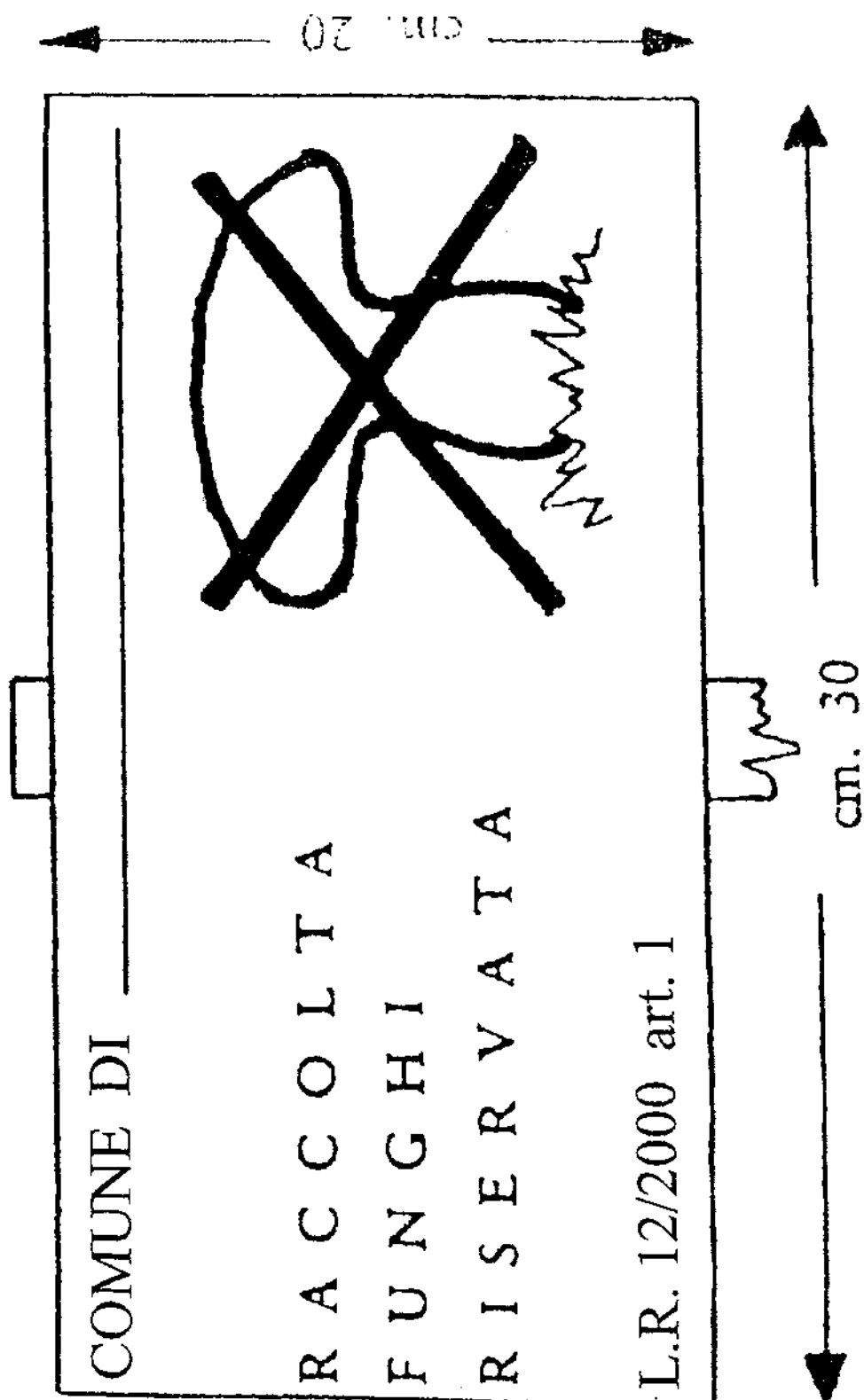
Il rilascio di un permesso temporaneo per la raccolta di funghi in regime di disciplina transitoria ai sensi della L.R. 12/2000.

Dichiara di conoscere la L.R. 12/2000 ed in particolare quanto stabilito in merito alla raccolta, trasporto e conservazione dei funghi e del loro rapporto con l'ambiente.

Dichiara inoltre di saper distinguere le principali specie di funghi commestibili e velenosi.

Data _____, _____ Firma _____

ALLEGATO VI



Visto: il presidente: ANTONIONE

00R0133

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Corecom).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 1° febbraio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. In attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è istituito, presso il consiglio regionale, il comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2.

N a t u r a

1. Il comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, funzioni di consulenza, di supporto nei confronti della Regione, e di gestione per conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3.

Composizione e durata in carica

1. Il comitato regionale per le comunicazioni è composto dal presidente e da altri otto componenti. Tutti i componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Su proposta del presidente della giunta regionale il presidente del comitato è eletto dal consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il *quorum* nelle prime due votazioni si procede all'elezione con maggioranza semplice.

3. Gli altri componenti del comitato sono eletti dal consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

4. I componenti del comitato restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. Il comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il vicepresidente, cui compete sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché svolgere le funzioni di presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica del presidente e fino alla elezione del nuovo presidente.

6. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del comitato, il consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti, che restano in carica fino alla scadenza del comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del comitato il metodo del voto limitato si applica se le persone da eleggere siano più di una: in tal caso il voto è limitato alla metà, arrotondata per eccesso, del numero delle persone da eleggere.

7. In caso che il comitato si riduca a quattro componenti, si procede al rinnovo integrale del comitato stesso.

8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale del comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o più membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni della carica.

9. In caso di cessazione anticipata dalla carica del presidente del comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 2, entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione anticipata.

Art. 4.

Incompatibilità

1. La carica di presidente e quella di semplice componente del comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) presidente di giunta regionale, componente di giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale o circoscrizionale, assessore comunale o provinciale o circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radio-televisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;
- i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.

2. Ciascun componente del comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al presidente del comitato ed al presidente del consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5.

Decadenza

1. Il presidente e gli altri componenti del comitato decadono dall'incarico:

- a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;
- b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

2. Il presidente del consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza rilevate d'ufficio o su segnalazione del presidente del comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il presidente del consiglio regionale, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla conte-

stazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il presidente del consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6.

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il comitato sono presentate, tramite il presidente del comitato stesso, al presidente del consiglio regionale. Le dimissioni del presidente del comitato sono presentate direttamente al presidente del consiglio. Il presidente del consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24, in materia di nomine.

Art. 8.

Comunicazioni

1. Il presidente del consiglio regionale comunica all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del comitato e del suo presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del comitato stesso.

Art. 9.

Funzioni del presidente

1. Il presidente del comitato:

- a) rappresenta il comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- b) convoca il comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

Art 10.

Regolamento interno

1. Il comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
- b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un «codice etico» volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 11.

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al presidente ed ai componenti del Corecom è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione del consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, con riferimento all'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

2. Ai componenti del comitato che non risiedono nel luogo di riunione del comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti del comitato che su incarico del comitato si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 12.

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il comitato dispone della struttura di supporto di cui all'art. 17; si avvale inoltre dell'ispettorato del Ministero delle Comunicazioni competente per territorio, a sensi dell'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'autorità, il comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'autorità.

Art. 13.

Funzioni proprie

1. Il comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Corerat).

2. In tale ambito, il comitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze, trasmesso alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 1 e 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 249/1997;

c) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni, operanti nella regione;

d) esprime, su richiesta degli organi della Regione, parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

e) esprime parere alle commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;

f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;

g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo regionale ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale e locale;

h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;

i) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

l) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge n. 103/1975.

3. Il comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:

a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del presente comma, dal comitato;

b) possono delegare al comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e di criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie interessanti le comunicazioni.

4. Il comitato inoltre svolge funzioni di analisi e di studio sul sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale, a supporto delle attività della giunta, del consiglio e dell'ufficio di Presidenza del consiglio nel campo della informazione e della comunicazione, accogliendo, elaborando ed organizzando elementi di conoscenza:

- a) sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti;
- b) sui soggetti impegnati nella produzione multimediale e nell'erogazione di servizi comunicativi e informativi, e sulle loro strategie editoriali, di distribuzione e di servizi;
- c) sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato dell'informazione e della comunicazione;
- d) sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate alla comunicazione ed all'informazione.

5. Il comitato è organo consultivo della Regione per le attività di cui alla legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39, ed in genere per tutte le iniziative, comprese quelle legislative, attinenti le politiche regionali dell'informazione e la comunicazione regionale di pubblica utilità.

Art. 14.

Funzioni delegate

1. Il comitato esercita tutte le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo comunque delegate dall'autorità ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del Regolamento adottato dall'autorità stessa in applicazione della medesima norma e di ogni altro ulteriore atto dell'autorità. Sono delegabili al comitato, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'autorità dalla legge n. 249/1997.

2. In particolare, con riferimento alla legge n. 249/1997, possono essere delegate al comitato, tra le altre, le seguenti funzioni:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5;

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 7;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1 comma 6, lettera b), n. 2;

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 10;

b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5;

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 3;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 8;

3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15;

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 1;

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 3;

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4;

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 6;

9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 7;

10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte dell'autorità che ne è informata tempestivamente);

11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;

12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 9;

2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 10.

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal presidente dell'autorità, dal presidente della giunta regionale, d'intesa col presidente del consiglio regionale e dal presidente del comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

5. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite dall'autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Corecom» inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del consiglio regionale, a norma della legge n. 853/1973, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del comitato.

6. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'autorità dà tempestiva comunicazione al presidente del consiglio regionale.

Art. 15.

Programmazione delle attività del comitato

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il comitato presenta all'ufficio di Presidenza del consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'autorità.

2. L'ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il presidente del comitato, esamina ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del consiglio e da porre a disposizione del comitato.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il comitato presenta al consiglio regionale e all'autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del consiglio regionale.

4. Il comitato, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

Art. 16.

Collaborazione con i comuni

1. Il presidente della giunta regionale, d'intesa col presidente del consiglio regionale, stipula specifici accordi con i comuni ai fini della comunicazione al comitato dei provvedimenti comunali concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche se ed in quanto previsto dalla legge.

Art. 17.

Dotazione organica

1. L'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, d'intesa con l'autorità, individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del comitato, ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'ufficio di Presidenza del consiglio e il presidente del comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici del consiglio.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'autorità, ed è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del personale occorrente si provvede a norma dell'art. 1, comma 14, della legge n. 249/1997.

3. Fermo restando quanto disposto all'art. 12, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il comitato si avvale del personale già assegnato al comitato regionale per il Servizio radiotelevisivo (Corerat) di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 52.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Art. 18.

Gestione economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del comitato, sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal comitato.

Art. 19.

Proroga straordinaria del Corecom

1. Il Corecom il cui quinquennio di durata in carica venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la scadenza ordinaria di uno dei rami del Parlamento, o del Parlamento europeo, o del consiglio regionale, è straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle assemblee sopra indicate.

2. Ove siano indette elezioni o consultazioni referendarie che riguardino almeno la metà dei comuni o delle province della regione, o comunque metà degli elettori della regione, il Corecom in carica il cui mandato venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la data delle elezioni o consultazioni è straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo allo svolgimento di esse.

3. Durante il periodo di proroga straordinaria di cui ai commi 1 e 2 il Corecom prorogato conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni.

4. I commi 1 e 2 si applicano anche al Corecom che all'inizio dei trimestri ivi indicati stia esercitando i suoi poteri in virtù della proroga ordinaria prevista dall'art. 19 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24. In tal caso la decorrenza della proroga ordinaria è sospesa dal giorno in cui inizia il trimestre di proroga straordinaria di diritto.

5. Scaduta la proroga di diritto di cui ai commi 1 e 2, prendono a decorrere, o riprendono a decorrere nel caso di cui al comma 4, i periodi di proroga ordinaria previsti dall'art. 19 della legge regionale n. 24/1994.

6. Si può dar corso agli adempimenti procedurali per il rinnovo del Corecom anche in pendenza del periodo di proroga straordinaria; ma il procedimento di rinnovo non può essere concluso se non dopo il termine della proroga straordinaria.

Art. 20.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla elezione del presidente e dei membri del comitato da parte del consiglio si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'art. 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Corerat.

3. Qualora la presente legge entri in vigore nel semestre antecedente le elezioni o consultazioni di cui all'art. 19, commi 1 e 2, il Corerat istituito ai sensi della legge regionale n. 52/1996 è straordinariamente e di diritto confermato in carica, se scaduto o in proroga ordinaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 24/1994, o riconfermato in carica, se decaduto per avvenuto decorso di tale proroga ordinaria. Il Corerat così confermato o riconfermato conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni attribuitegli. La conferma o riconferma del Corerat cessano di avere effetto con la nomina del Corecom, e comunque dopo tre mesi dallo svolgimento delle elezioni o consultazioni di cui all'art. 19, commi 1 e 2.

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del consiglio regionale.

Art. 22.

Abrogazione

1. E abrogata la legge regionale n. 52/1996, recante norme in materia di Corerat.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 gennaio 2001

ERRANI

01R0205

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 2.

Attuazione del piano regionale di sviluppo rurale della regione Emilia-Romagna 2000-2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 16 del 1° febbraio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e contenuti

1. La presente legge contiene norme per l'attuazione del piano regionale di sviluppo rurale, di seguito denominato Piano, predisposto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/99 e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2153 del 20 luglio 2000.

Art. 2.

Attuazione del Piano

1. La Regione Emilia-Romagna, quale autorità responsabile, adotta tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare, direttamente o da parte degli enti locali nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 e successive modificazioni, la completa realizzazione del Piano.

2. la giunta regionale stabilisce, di norma con riferimento a ciascuna misura o a ciascun asse d'intervento di cui si compone il Piano, i criteri e le procedure per la presentazione delle domande e per la loro ammissione agli aiuti previsti nel Piano.

3. Gli atti assunti ai sensi del comma 2 specificano, con valenza per l'intero territorio regionale, i termini per la presentazione delle domande e le modalità per la liquidazione e l'erogazione dei contributi concessi.

4. Nell'attuazione del Piano, gli enti locali si attengono, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 15/1997, alle direttive emanate dalla giunta regionale, la quale provvede all'adozione di ogni altro atto necessario ad assicurare l'efficace realizzazione del Piano e il pieno utilizzo delle risorse.

Art. 3.

Finanziamento del Piano

1. La Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento del Piano secondo quanto in esso previsto e nei limiti delle disponibilità recate dal bilancio regionale per ciascuno degli esercizi finanziari in cui il piano stesso è articolato.

2. Le risorse impegnate dalla Regione a titolo di proprio cofinanziamento sono trasferite all'organismo pagatore ai sensi del Regolamento (CE) n. 1258/99 del consiglio del 17 maggio 1999.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con le modalità stabilite dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 20 «Realizzazione dei programmi comunitari, norme e finanziamenti regionali per il pieno utilizzo dei fondi».

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 gennaio 2001

ERRANI

01R0206

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 «Norme in materia di sport».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 16 del 1° febbraio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 «Norme in materia di sport» viene inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Responsabilità dell'applicazione dei programmi. Prima applicazione*). — 1. Nelle strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la responsabilità dell'applicazione dei programmi dell'attività motoria può essere affidata, oltre che ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10, anche ad un operatore che vi abbia svolto attività di istruttore ed abbia frequentato apposito corso istituito dalla giunta regionale, superando positivamente il relativo esame finale.

2. A tal fine gli operatori che abbiano svolto documentata attività di istruttore nelle strutture di cui al comma 1 per un periodo di almeno 24 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2000, possono candidarsi alla partecipazione al corso regionale.

3. A coloro che superano positivamente l'esame finale del corso regionale può essere assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi presso le strutture di cui al comma 1. Dell'avvenuto conferimento di tale responsabilità gli esercenti le attività devono dare atto con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 2 dell'art. 12.

4. Il corso è organizzato con modalità stabilite dalla giunta regionale che definisce anche l'entità delle quote di partecipazione degli operatori interessati.».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 13 del 25 febbraio 2000 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 30 giugno 2002, le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dagli articoli 10, comma 1 e 12-bis e gli esercenti sono tenuti a rendere al comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con

la quale attestano di aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore in possesso dei requisiti previsti dagli stessi articoli e che lo impiegano secondo quanto dette disposizioni prevedono.».

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 gennaio 2001

ERRANI

01R0207

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2001, n. 4.

Revisione degli articoli 16 e 52 dello statuto regionale approvato con legge n. 336 del 9 novembre 1990.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 23 del 19 febbraio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM

È STATA PRESENTATA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. l'art. 16, comma 1, dello statuto regionale, dopo le parole «in numero non superiore a cinque» sono aggiunte le parole «salvo quanto disposto dall'art. 52».

Art. 2.

1. L'art. 52 dello statuto regionale è sostituito come segue:

«Art. 52.

1. Per l'esame in sede preparatoria e referente delle proposte di revisione dello Statuto - secondo quanto disposto dall'art. 123, comma 1, della Costituzione - il Consiglio regionale istituisce, a norma dell'art. 16, una apposita Commissione consiliare.

2. Le proposte di revisione di cui al comma 1 sono approvate ed entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 123, commi 2 e 3, della Costituzione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisca il precedente.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna

Bologna, 19 febbraio 2001

ERRANI

01R0208

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5.

Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 27 del 23 febbraio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge persegue la finalità di confermare e valorizzare la caratteristica di servizio pubblico delle attività e funzioni sulle quali è impegnato il personale di cui ai successivi articoli, ottimizzando i livelli di efficienza e adeguatezza del servizio medesimo.

2. Nell'ambito della finalità di cui al comma 1, la presente legge definisce un trattamento giuridico ed economico omogeneo di tutto il personale interessato ai trasferimenti, nonché prevede, secondo criteri ispirati ai principi di efficacia e semplificazione, uniformi modalità di finanziamento agli enti di destinazione.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina i trasferimenti di personale regionale, disposti con decreto del presidente della Regione ai sensi dell'art. 8 ed ai sensi dell'art. 238, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, nonché ai sensi dell'art. 7, comma 1. La presente legge disciplina, altresì, i trasferimenti del personale regionale posto in comando presso le Province ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15.

Art. 3.

Personale trasferito di qualifica non dirigenziale

1. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica maturata all'atto del trasferimento, ivi compresi gli effetti dell'anzianità di servizio.

2. Il personale partecipa all'applicazione del vigente contratto collettivo decentrato integrativo per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna, limitatamente ai benefici economici decorrenti in data anteriore a quella del trasferimento. Sono riconosciuti, altresì, gli effetti di eventuali procedure selettive avviate, presso la Regione, in data antecedente a quella del trasferimento.

3. Ad ogni unità di personale la Regione corrisponde *una tantum*:

a) lo specifico compenso incentivante, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, nella misura definita dalla giunta regionale avuto a riferimento il rapporto di lavoro a tempo pieno;

b) l'importo complessivo dell'integrazione regionale all'indennità di fine servizio, calcolato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58, maturato all'atto del trasferimento.

4. Ad ogni unità di personale è corrisposto annualmente un compenso pari alla differenza tra l'importo medio, calcolato per categoria, erogato nell'anno precedente a titolo di compenso per la produttività ai dipendenti regionali e il corrispondente importo medio, erogato nel medesimo anno di riferimento e allo stesso titolo, ai dipendenti dell'ente di destinazione.

5. Il compenso di cui al comma 4 si intende aggiuntivo rispetto a quello derivante dalla partecipazione del personale, presso l'ente di destinazione, all'applicazione degli istituti previsti all'art. 17 del CCNL dell'1 aprile 1999.

6. Ai dipendenti che, all'atto del trasferimento, godevano dell'indennità di «maneggio valori» di cui all'art. 36 del CCNL successivo a quello dell'1 aprile 1999, o del compenso per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate di cui all'art. 4 del contratto collettivo decentrato integrativo per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna, viene riconosciuto, nella forma di assegno *ad personam*, un compenso pari all'importo stabilito, per le suddette indennità, dalle disposizioni contrattuali vigenti alla data del trasferimento. Il compenso per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate s'intende comprensivo dell'indennità di rischio eventualmente spettante ai sensi dell'art. 37 del CCNL successivo a quello dell'1 aprile 1999.

7. Ai dipendenti titolari di posizioni organizzative all'atto del trasferimento è mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di assegno *ad personam*, del compenso stabilito per l'espletamento del relativo incarico fino alla scadenza prevista; nel caso di conferimento di altro incarico di posizione organizzativa da parte dell'ente di destinazione, è mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di assegno *ad personam* e fino alla scadenza dell'incarico conferito dalla Regione, della differenza d'importo tra il compenso già percepito e quello stabilito per l'espletamento del nuovo incarico.

8. Al personale trasferito ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 54, nonché ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28, si applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2001, le disposizioni del presente articolo limitatamente ai commi 1, 4, 5.

Art. 4.

Personale trasferito di qualifica dirigenziale

1. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica maturata all'atto del trasferimento, ivi compresi gli effetti dell'anzianità di servizio.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, ad ogni unità di personale la Regione corrisponde, *una tantum*, gli emolumenti previsti al comma 3 dell'art. 3; la misura del compenso incentivante, di cui alla lettera a), è definita dalla giunta regionale in analogia col criterio stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale di qualifica non dirigenziale.

3. Ad ogni unità di personale è mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di assegno *ad personam*, della retribuzione di posizione stabilita dalla Regione per l'incarico espletato dal dipendente all'atto del trasferimento, fino alla scadenza prevista; dopo il conferimento di un incarico dirigenziale da parte dell'ente di destinazione, è mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di assegno *ad personam* e fino alla scadenza dell'incarico conferito dalla Regione, della differenza tra l'importo come sopra definito e quello stabilito per l'espletamento del nuovo incarico.

4. I contratti già stipulati tra i dipendenti e la Regione, aventi ad oggetto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del vigente CCNL - area della dirigenza, conservano piena efficacia rispetto all'ente di destinazione; in capo alla Regione permane l'obbligo di corrispondere l'indennità supplementare, secondo i criteri e le modalità concordate.

5. Nel calcolo dell'indennità supplementare, ai sensi del comma 4, si fa riferimento all'ammontare mensile della retribuzione di posizione stabilita dalla Regione per l'incarico espletato dal dipendente all'atto del trasferimento. Detta indennità assorbe il compenso incentivante di cui al comma 2.

Art. 5.

Norme particolari per il personale residente in altra provincia

1. Il personale che, all'entrata in vigore della presente legge, sia residente da almeno un anno in provincia diversa da quella dell'ente di destinazione, permane a domanda nell'organico regionale per il tempo necessario ad operare il trasferimento, per l'esercizio delle medesime funzioni, presso altro ente della provincia di residenza. In tale periodo transitorio detto personale resta in comando presso l'ente di attuale assegnazione.

2. Trascorso un anno dalla data di decorrenza del decreto di trasferimento, il personale ancora in comando presso l'ente di attuale assegnazione viene collocato presso la sede centrale della Regione.

Art. 6.

Spese per il personale e finanziamento degli enti di destinazione

1. La Regione provvede a finanziare le spese per le risorse umane necessarie a svolgere le funzioni conferite con l'erogazione annuale di un importo forfettario, avuto a riferimento il costo complessivo delle unità di personale trasferite. A tal fine vengono stipulate specifiche intese con gli enti di destinazione.

2. In mancanza delle intese di cui al comma 1, o di altra intesa di uguale oggetto precedente il trasferimento, l'importo del finanziamento sarà stabilito annualmente, per un periodo iniziale di due anni, pari al costo complessivo, nell'anno di riferimento, delle unità di personale trasferite. Al termine di tale periodo, e fino alla stipulazione delle intese di cui al comma 1, l'importo resterà fissato al costo complessivo a quella data delle unità di personale trasferite ancora in servizio.

3. Per costo complessivo di una unità di personale, ai sensi dei commi 1 e 2, s'intende il costo derivante dalla retribuzione media globale di un dipendente regionale collocato nella corrispondente posizione economica, incrementato dei costi di natura non retributiva forfettariamente quantificati nella misura del 6%.

4. Potranno essere stipulate specifiche intese che regolino l'evoluzione nel tempo del costo di natura retributiva come definito al comma 3. Dette intese potranno altresì disciplinare l'adeguamento dei costi di natura non retributiva, tenuto conto delle specifiche condizioni organizzative degli enti di destinazione, nonché le modalità di utilizzo dei corrispondenti importi, avuto a riferimento il trattamento goduto dai dipendenti regionali.

5. Il finanziamento delle spese per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite con la legge regionale 7 novembre 1995, n. 54, e con la legge regionale 4 marzo 1998, n. 7, è disciplinato secondo le disposizioni del presente articolo, assumendo come data iniziale, ai sensi del comma 2, l'1 gennaio 2001 e come importo del primo biennio quello erogato nell'anno 2000.

6. Per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite con la legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, l'importo del finanziamento è corrispondente al costo derivante dalle dotazioni-tipo iniziali, così come definite dalle intese che hanno regolato la fase transitoria prevista all'art. 24 della suddetta legge. E fatta salva la stipulazione di nuove intese ai sensi del comma 4.

7. Gli enti di destinazione presentano annualmente alla Regione una dichiarazione attestante le spese complessivamente sostenute per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite, con l'indicazione della loro ripartizione tra i diversi ambiti.

Art. 7.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 e dell'art. 238, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, il decreto di cui all'art. 2 della presente legge dispone, altresì, i trasferimenti del personale regionale in comando per l'esercizio di funzioni delegate alla data del 31 dicembre 2000.

2. Per la copertura di posti resisi vacanti successivamente al trasferimento, possono essere stipulate apposite intese tra la Regione e le Province, per l'utilizzo delle graduatorie risultanti dai processi selettivi espletati dalla Regione in esecuzione dei progetti speciali attuativi delle intese previste dall'art. 24 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15.

3. L'art. 25 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 è così sostituito:

«Art. 25 (*Trasferimento del personale alle province*). — 1. Il personale regionale in servizio presso i servizi provinciali agricoli è trasferito alle province con decreto del presidente della Regione, sentita la conferenza Regione-autonomie locali.

2. Le Province, a seguito dei trasferimenti di cui al presente articolo, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche sulla base dei principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

3. La giunta regionale, a seguito del trasferimento operato con il decreto di cui al comma 1, provvede alla soppressione delle strutture organizzative denominate servizi provinciali agricoltura della Regione ed alle corrispondenti riduzioni di posti nel proprio organico.

4. Le province e le comunità montane, attraverso convenzioni, regolano l'utilizzo da parte delle comunità montane delle unità di personale necessarie per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, oppure, in subordine, delle corrispondenti risorse finanziarie.».

4. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, sono soppresse le seguenti parole «definita dall'intesa di cui al comma 1 dell'art. 25».

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 26 e 27 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15;
- b) il comma 4 dell'art. 238 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- c) gli articoli 8 e 11 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 54;
- d) l'art. 17 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7;
- e) l'art. 23 della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 3, lettera a) e dell'art. 6 della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, o la modifica di capitoli esistenti, nella parte «spesa» del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

2. Lo stanziamento sui capitoli relativi ai costi del personale trasferito, siano essi di natura retributiva o non retributiva, e al finanziamento delle funzioni già conferite dalle leggi regionali n. 54 del 1995 e n. 7 del 1998, saranno ridotti in conseguenza di quanto previsto al comma 1.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 febbraio 2001

ERRANI

01R0209

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001, n. 3.

«Disciplina dei regimi regionali di aiuto».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'applicazione dei regimi regionali di aiuto nell'ambito dell'ordinamento della Regione Puglia e ne fissa le linee guida in materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali guida in materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali.

2. Gli interventi della Regione Puglia destinati a concorrere, consolidare e accrescere il sistema produttivo regionale devono favorire le seguenti azioni:

- a) sviluppo della competitività e dell'innovazione;
- b) impulso agli investimenti in ricerca e sviluppo;
- c) ampliamento della base produttiva;
- d) sostegno all'ingegneria finanziaria;
- e) promozione del fattore umano;
- f) sviluppo delle filiere produttive.

3. La presente legge disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle attività produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l'amministrazione del relativo fondo unico regionale, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

4. Le disposizioni della presente legge sono:

- a) inapplicabili ai settori di attività relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CE, alla pesca, all'industria carbonifera, in quanto oggetti di apposita regolamentazione comunitaria;
- b) applicabili compatibilmente con le specifiche limitazioni fissate a livello comunitario per i «settori sensibili», quali i trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali, le fibre sintetiche, l'industria automobilistica;
- c) direttamente applicabili a tutti i rimanenti settori di attività quali artigianato, industria, turismo, commercio e servizi.

Art. 2.

Tipologie di aiuto

1. Le finalità di cui all'art. 1 e gli interventi relativi sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:

- a) contributo in c/impianti;
- b) contributo in c/esercizio;

- c) contributi in c/interesse;
- d) crediti di imposta;
- e) bonus fiscale;
- f) partecipazione al capitale di rischio;
- g) compartecipazione a fondi di garanzia;
- h) sostegni al fattore umano.

2. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese», nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale.

3. L'intensità di aiuto calcolata in equivalente sovvenzione netta (ESN) e equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia di intervento o in caso di integrazione tra più tipologie non potrà eccedere complessivamente quelle previste o approvate dalla commissione dell'Ue, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale. L'intensità di aiuto potrà essere adeguata automaticamente in base a successive disposizioni della commissione Ue.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. I destinatari dei regimi di aiuto individuati dalla presente legge sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di piccola e media impresa (PMI), comprese quelle a conduzione giovanile e/o femminile, e operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi.

2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in forma consortile.

3. Per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, le imprese devono essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.

Art. 4.

Operatività dei regimi di aiuto

1. La giunta regionale procede a rendere operativi i regimi di aiuto attraverso l'emanazione e pubblicazione di regolamenti attuativi e/o bandi pubblici nei quali vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie all'effettiva applicabilità del regime.

2. I bandi e/o regolamenti di attuazione devono almeno contenere:

- a) la quantificazione delle ragioni che giustificano l'istituzione del regime di aiuto;
- b) la dimostrazione delle coerenze e delle compatibilità con il trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di aiuti e finalità regionali;
- c) gli obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire;
- d) l'indicazione della linea di sviluppo relativa al regime di aiuto individuato.

3. Inoltre, i bandi applicativi e/o i regolamenti di attuazione dei regimi di aiuto devono:

- a) indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;
- b) escludere l'ammissibilità di progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della presentazione della richiesta di agevolazione;
- c) prevedere l'obbligo di mantenimento dell'investimento incentivato:
 - 1) per cinque anni, relativamente a macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati;
 - 2) per dieci anni, relativamente a strutture, stabilimenti, altri tipi di beni immobili comunque denominati;
- d) esplicitare le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;

e) esplicitare le modalità e le procedure per l'erogazione degli aiuti, nonché le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, la revoca degli aiuti e le sanzioni.

Art. 5.

Procedimenti

1. I procedimenti attuativi dei singoli regimi di aiuto devono assicurare la semplificazione e lo snellimento delle procedure valutative.

2. Per l'attuazione degli articoli 8 e 11, le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi regionali destinati alle attività produttive saranno effettuate da banche o società di servizi controllate dalle stesse che verranno selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una idonea struttura tecnico-organizzativa e professionale con consolidata esperienza in attività di istruttoria e monitoraggio di programmi di investimento svolte sul territorio regionale.

3. Per quanto riguarda le procedure automatiche per la concessione del credito d'imposta e del bonus fiscale, la Regione Puglia stipulerà apposito convenzionamento con il Ministero delle finanze e, attraverso una procedura di evidenza pubblica, ai sensi del decreto legislativo n. 157/1995, selezionerà tra gli istituti di credito il soggetto gestore.

4. Per l'attuazione degli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad affidare, mediante convenzione anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni l'istruttoria delle domande di finanziamento e l'erogazione degli aiuti di cui alla presente legge, anche a sostegno dell'attività di garanzia di consorzi fidi. I soggetti esterni, da selezionare secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 157/1995, devono essere in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà.

TITOLO II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ DI SVILUPPO

Art. 6.

Sviluppo delle competitività e dell'innovazione

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:

- a) acquisizione di servizi reali alle imprese finalizzati a favorire l'internazionalizzazione e la competitività;
- b) acquisizione di servizi reali alle imprese nel settore qualità e ambiente per il conseguimento di brevetti e licenze, per la diffusione di tecnologie con elevato impatto nel settore dell'informazione e delle telecomunicazioni.

2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'art. 3, commi 1 e 2.

3. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:

- a) analisi di mercato;
 - b) sistemi di certificazione aziendale;
 - c) sistemi di verifica e controllo (ECOAUDIT e AVUDIT ENERGETICO);
 - d) creazione di marchi collettivi;
 - e) azioni di marketing;
- f) azioni di promozione per l'internazionalizzazione dei prodotti.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio nella misura del 50 per cento del costo di acquisto dei servizi. In ogni caso, tale livello di contribuzione può essere applicato a programmi triennali, anche integrati, di spesa per servizi di cui al comma 3, di importo non superiore a 300 mila euro.

5. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura automatica.

Art. 7.

Impulso agli investimenti in ricerca & sviluppo

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:

a) ricerca industriale finalizzata ad acquisire nuove conoscenze che possono permettere di mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, o comportare un notevole miglioramento degli stessi;

b) attività di sviluppo precompetitivo per dare concretizzazione ai risultati della ricerca industriale al fine di elaborare un piano, un progetto o un disegno per prodotti nuovi, modificati o migliorati, ivi compresa la creazione di prototipi non idonei a fini commerciali.

2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'art. 3, commi 1 e 2.

3. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:

a) spese di personale adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

b) costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca, esclusi i normali investimenti;

c) costo dei servizi di consulenza esterni e di servizi simili;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca;

e) altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio.

5. L'intensità di aiuto è così definita:

a) per gli interventi di ricerca & sviluppo industriale è pari al 70 per cento del costo totale di investimento, che può essere maggiorato di un ulteriore 5 per cento nel caso di progetti legati a un programma quadro comunitario in materia di ricerca e sviluppo e/o un progetto implicante la cooperazione transfrontaliera;

b) per gli interventi di ricerca & sviluppo precompetitiva è pari al 45 per cento del costo totale di investimento, che può essere maggiorato di un ulteriore 5 per cento nel caso di progetti legati a un programma quadro comunitario in materia di ricerca & sviluppo e/o un progetto implicante la cooperazione transfrontaliera.

6. Limitatamente agli investimenti materiali di cui al punto b) del comma 5, è applicabile la tipologia di aiuto del contributo in c/impianti pari al 35 per cento espresso in ESN.

7. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa.

Art. 8.

Ampliamento della base produttiva

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:

a) nuove imprese o nuovi programmi di investimento;

b) ammodernamento e ampliamento di impianti tecnico-produttivi già esistenti, con l'esclusione di interventi finalizzati alla mera sostituzione di impianti e macchinari che hanno beneficiato di contributi pubblici e non interamente ammortizzati fiscalmente.

2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'art. 3, commi 1 e 2.

3. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:

a) suolo aziendale;

b) progettazioni e studi;

c) opere murarie e assimilate;

d) macchinari impianti e attrezzature, ivi compresi sistemi informatici, brevetti e licenze connessi agli investimenti materiali.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano le seguenti tipologie di aiuto:

a) contributi in c/impianti;

b) contributi in c/interesse;

c) crediti di imposta;

d) bonus fiscale.

5. L'intensità massima di aiuto applicabile non può superare il 35 per cento in ESN.

6. L'intensità di aiuto può essere maggiorata con una premialità fino a un massimo del 15 per cento in ESL allorché il programma di investimento soddisfa una o più delle seguenti condizioni:

a) ricada in un'area identificata quale distretto industriale o sistema produttivo locale, realizzando una integrazione orizzontale e verticale nell'ambito di una filiera produttiva, maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL;

b) il soggetto beneficiario sia caratterizzato dalla partecipazione di imprese interne ed esterne alla Puglia, maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL;

c) realizzi nuova occupazione, che utilizzi personale appartenente alle categorie svantaggiate o promuova le pari opportunità, maggiorazione del tasso standard del 3 per cento in ESL;

d) dimostri l'utilizzo dell'applicazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, maggiorazione del tasso standard del 2 per cento in ESL.

7. Le premialità del comma 6 possono essere modificate ogni anno dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e del bilancio pluriennale.

8. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa per gli investimenti a cui si applicano le tipologie di aiuto di cui al comma 4, lettere a) e b), con procedura automatica per gli interventi a cui si applicano le tipologie di aiuto di cui al comma 4, lettere c) e d).

Art. 9.

Sostegno all'ingegneria finanziaria

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono:

a) acquisizione di servizi reali nel campo della finanza innovativa;

b) operazioni assistite di partecipazione al capitale di rischio;

c) operazioni a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra PMI;

d) operazioni a sostegno dell'assestamento finanziario delle imprese finalizzate a programmi di sviluppo aziendale.

2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'art. 3, comma 1 e 2.

3. Limitatamente al punto a) del comma 1, le spese ammissibili sono quelle relative all'assistenza e consulenza per la quotazione in borsa delle PMI.

4. L'aiuto applicabile per le iniziative di cui al comma 1 è così previsto:

a) per le iniziative a sostegno dello sviluppo dei prestiti partecipativi e delle cambiali finanziarie, la Regione Puglia può incrementare, in misura non superiore al 50 per cento, un fondo specifico, promosso dal sistema bancario e/o da investitori istituzionali. Le operazioni di cui alla presente lettera possono avere una durata massima di cinque anni;

b) per le iniziative di partecipazione al capitale di rischio delle imprese la Regione Puglia può incrementare, in misura non superiore al 50 per cento, fondi chiusi promossi dal sistema bancario e/o da investitori istituzionali, i quali possono partecipare al capitale di impresa fino ad un tetto massimo del 30 per cento per un arco temporale massimo di cinque anni;

c) per le operazioni a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia, la Regione Puglia interviene a sostegno di consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti tra PMI con sede legale, fiscale e produttiva nel territorio regionale. La partecipazione della Regione interviene attraverso una garanzia prestata non superiore al 50 per cento;

d) per le operazioni di assestamento finanziario delle PMI, la Regione interviene attraverso istituti bancari selezionati con procedure di evidenza pubblica, in operazioni di consolidamento delle passività a breve attraverso la concessione di un contributo in c/interessi, nella misura massima del 30 per cento del tasso di riferimento. Le operazioni di consolidamento possono essere assistite da garanzie di consorzi-fidi di associazionismo di mutua garanzia tra PMI;

e) per l'assistenza e consulenza a operazioni di quotazione in borsa delle PMI viene riconosciuto il 50 per cento del costo del servizio, svolto da advisor finanziari qualificati.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere erogati a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

6. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa.

Art. 10.

Promozione del fattore umano

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono:

a) assunzioni a tempo indeterminato e/o per trasformare i contratti di formazione e lavoro a tempo pieno indeterminato, esclusivamente per occupare posti di lavoro supplementari e definitivi;

b) interventi di formazione specifica teorico-pratica da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa.

2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'art. 3, commi 1 e 2.

3. Le spese ammissibili con riferimento alla lettera a) del comma 1 sono rappresentate dal costo settimanale di 100 euro per nuovo assunto per un periodo massimo di cinquantadue settimane; con riferimento alla lettera b) del comma 1 le spese ammissibili sono:

a) costi del personale docente;

b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c) altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino al 50 per cento del totale dei costi ammissibili.

4. L'intensità massima di aiuto per quanto attiene gli interventi di formazione specifica è pari al 45 per cento delle spese ammissibili, con una ulteriore percentuale del 10 per cento nel caso di beneficiari rappresentati da categorie più deboli di lavoratori.

5. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura automatica.

Art. 11.

Sviluppo di filiere produttive

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono programmi di investimento denominati pacchetti integrati di agevolazione (PIA), che attengono a forme diverse di incentivazione, finalizzate a confluire in un unico impegno di spesa attraverso procedure negoziate.

2. Le spese ammissibili nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 sono quelle previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.

3. Sono, inoltre, ammissibili le spese per la realizzazione di infrastrutture pubbliche a sostegno delle imprese e del territorio che potranno essere incentivate agli enti o organismi pubblici - soggetti beneficiari dell'intervento - fino ad un massimo del 75 per cento del-

l'intera spesa ammissibile, previa dimostrazione, da parte del medesimo ente, della capacità di cofinanziare le opere per almeno il 25 per cento.

4. Per le iniziative di cui al presente articolo si applicano le tipologie di aiuto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), nella misura massima stabilita dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.

5. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'art. 3, comma 2.

6. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura negoziale.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 12.

Cumulo

1. Alle imprese beneficiarie è consentito il cumulo tra più regimi di aiuto, rispetto allo stesso programma di investimento, fino alla concorrenza della soglia massima del 35 per cento ESN maggiorato del 15 per cento ESL, tenuto conto di quanto previsto all'art. 2, comma 3.

2. È fatto obbligo alle imprese di comunicare preventivamente alla Regione Puglia ogni ulteriore richiesta di attivazione di regimi di aiuto, sia a livello regionale che nazionale che comunitario.

Art. 13.

Aiuti de minimis

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge conformi alla regola comunitaria «*de minimis*» possono essere concessi a prescindere dalla dimensione delle imprese beneficiarie. Sono tuttavia escluse da detti aiuti le imprese operanti nei settori siderurgico e carbonifero, delle costruzioni navali, della produzione di prodotti agricoli, della pesca, nonché dei trasporti nel caso di acquisto di mezzi di trasporto. Il cumulo di più aiuti «*de minimis*».

Art. 14.

Norma transitoria

1. Per gli interventi rivenienti dalla attuazione dell'art. 1, comma 3, la Regione Puglia provvede a effettuare la selezione dei soggetti convenzionati tramite procedura di bando di gara ai sensi del decreto legislativo n. 157/1995, nel rispetto delle proroghe delle convenzioni ministeriali in atto.

Art. 15.

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia della decisione favorevole della commissione Ue.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 4 gennaio 2001

FITTO

01R0190

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001, n. 4.

«Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 “Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi”»

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 è così modificato:

«1. Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, n. 26, con il quale l'associazione italiana ciechi di guerra ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate associazioni nazionali riconosciute:

- a) unione italiana ciechi: 23 per cento;
- b) ente nazionale per la protezione e assistenza ai sordomuti: 9 per cento;
- c) associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro: 9 per cento;
- d) associazione nazionale vittime civili di guerra: 4 per cento;
- e) unione mutilati per servizio: 13 per cento;
- f) associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra: 18 per cento;
- g) associazione nazionale mutilati e invalidi civili: 15 per cento;
- h) associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra: 5 per cento;
- i) associazione italiana ciechi di guerra: 4 per cento.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 4 gennaio 2001

FITTO

01R0191

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001, n. 5.

Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali. Proroga termini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine della legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 «Aggiornamento catasto fabbricati - Modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia», prorogato al 31 dicembre 1999 con la legge 20 dicembre 1999, n. 34, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2001.

2. La proroga è limitata ai fabbricati rurali preesistenti alla data dell'11 marzo 1998 (art. 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 4 gennaio 2001

FITTO

01R0192

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001, n. 6.

Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more della predisposizione del piano regionale di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, la giunta regionale individua i siti nell'ambito del territorio regionale da destinare allo smaltimento di rifiuti d'amianto.

2. I siti sono individuati prioritariamente in coincidenza di aree argillose stabili cavate o di cave esaurite nelle quali è cessata l'attività estrattiva, idonee ad accogliere discariche controllate, progettate, realizzate e da esercitarsi con l'osservanza delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti previste per le discariche di seconda categoria di tipo «C».

Art. 2.

1. Possono presentare proposte di individuazione dei siti i comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le aziende speciali e municipalizzate di igiene urbana. Possono, altresì, presentare proposte di individuazione dei siti le imprese, pubbliche o private, specializzate nelle attività di smaltimento dei rifiuti e nella gestione di discariche controllate che dimostrino di avere la disponibilità dei siti.

2. Le proposte devono pervenire all'assessorato all'ambiente della Regione Puglia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; contestualmente alla proposta, i soggetti interessati sono tenuti ad attivare le procedure per la pronuncia della compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377. In allegato alla proposta i soggetti proponenti presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti il possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo nazionale di cui all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. Unitamente alla proposta i soggetti interessati presentano una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dall'amministratore dell'impresa, da cui risulti la tariffa di smaltimento che essi si impegnano ad applicare. La dichiarazione deve essere contenuta, a pena di non ammissibilità della proposta, in una busta chiusa e sigillata. La busta è custodita integra, a cura dell'Ufficiale rogante della Regione, fino al momento in cui le proposte dovranno essere comparate ai fini dell'individuazione dei siti ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

1. La giunta regionale provvede all'individuazione dei siti scegliendoli fra quelli proposti che abbiano ottenuto la prescritta pronuncia di compatibilità ambientale. La giunta regionale provvede all'individuazione entro novanta giorni dalla data in cui la Regione ha avuto conoscenza di tutti i provvedimenti ministeriali, relativi alle pronunce di compatibilità ambientale, degli studi proposti ai sensi dell'art. 2.

2. L'individuazione è effettuata entro il limite massimo di un milione 200 mila mc, dei quali 250 mila mc al servizio del territorio della provincia di Foggia, 350 mila mc al servizio della provincia di Bari, 600 mila mc al servizio dei territori comprendenti le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

3. L'individuazione è effettuata con preferenza delle soluzioni che prevedono l'applicazione della tariffa di smaltimento più bassa e con esclusione delle proposte relative ad impianti con volumetria inferiore a 100 mila mc.

4. A parità di condizioni tariffarie sarà data preferenza alle proposte presentate dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e dalle aziende speciali di igiene urbana.

5. Entro trenta giorni dalla data di individuazione dei siti, i soggetti proponenti presentano alle province competenti i progetti esecutivi dell'impianto di discarica controllata; degli elaborati di progetto deve far parte un quadro economico dettagliato della gestione dell'impianto. L'approvazione dei progetti indica il termine entro il quale gli impianti devono essere attivati.

Art. 4.

1. Gli impianti di cui alla presente legge sono esercitati dai soggetti proponenti di cui all'art. 2.

2. I comuni, le province, i loro consorzi, le comunità montane, le aziende speciali di igiene urbana esercitano gli impianti direttamente ovvero nei modi previsti dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5.

1. Gli impianti realizzati in attuazione della presente legge sono destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto prodotti nel territorio regionale.

2. Dalla data di attivazione anche di uno solo degli impianti realizzati ai sensi della presente legge è fatto divieto ai produttori di rifiuti di amianto di destinare gli stessi rifiuti allo smaltimento in impianti diversi comunque ubicati.

Art. 6.

1. I produttori di rifiuti di amianto che li destinano allo smaltimento in impianti di stoccaggio definitivo, diversi da quelli realizzati in attuazione della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 10 milioni.

Art. 7.

1. I termini previsti dalla presente legge sono perentori. Il mancato rispetto degli stessi comporta la revoca degli atti d'individuazione adottati dalla giunta regionale e l'adozione di nuovi atti di localizzazione, sulla base delle proposte già pervenute.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 4 gennaio 2001

FITTO

01R0193

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2001, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 6, recante: «Istituzione dell'assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria parti I e II n. 29 del 4 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 6 sono così sostituiti:

«3. Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori ai seguenti massimali:

L. 3.000.000.000 in caso di morte;

L. 3.000.000.000 in caso di invalidità permanente;

L. 500.000 per ogni giorno di invalidità temporanea»;

«4. Al bando di gara e alla stipula della convenzione, di durata quinquennale con idoneo istituto assicurativo di comprovata solidità, si provvede secondo le norme del regolamento interno di amministrazione e contabilità del consiglio regionale. Alle successive rideterminazioni dei massimali provvede l'ufficio di presidenza con propria deliberazione».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 6, è così sostituito:

«Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consiglieri regionali sino alla data di proclamazione degli eletti del consiglio regionale rinnovato e agli assessori non consiglieri fino alla durata della carica. Per i consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura si applicano fino alla data della cessazione».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 6 è così sostituito:

«Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° aprile 2001».

Art. 4

L'art. 6 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 6 è così sostituito:

«Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. E con i corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi».

Art. 5.

È abrogata la legge regionale 17 gennaio 1994, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 30 marzo 2001

CHIARAVALLOTTI

01R0294

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria parti I e II n. 41 del 9 maggio 2001)

(Omissis).

01R0295

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 8.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001/2003.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria parti I e II n. 41 del 9 maggio 2001)

(Omissis).

01R0296

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651782/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 2 0 0 1 *

L. 3.000
€ 1,55